

Codice A1103A

D.D. 2 luglio 2026, n. 578

Determina di annullamento e archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 81PAR2021)



ATTO DD 578/A1103A/2026

DEL 02/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di annullamento e archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 81PAR2021)

Visti gli atti trasmessi con prot 0003914 del 25/10/2022 dalla ENTE G. A. P. TICINO E LAGO MAGGIORE- Provincia di Novara a carico della omissis decorrere dal 22/5/2023 (fonte del dato Comune (sistema ANPR)), in qualità di obbligato in solido (cod. ben. 395864), nei confronti della quale, con processo verbale n. 26 del 12.09.21 PROV. NO elevato da agenti GUARDIE ECOLOGICHE alle dipendenze dell'Ente citato nella medesima data presso il Comune di GALLIATE, è stato accertato quanto segue:

violazione del combinato disposto dell' art. 8.3.n della legge reg. 19/2009, punita dall'art. 55.1.l) della stessa legge per circolazione con automezzo al di fuori della viabilità consentita (omissis);

Vista la determina di ingiunzione n. 466 del 01.06.2026 con cui è stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in conseguenza dell'accertamento di cui al processo verbale n. 26 del 12.09.21 in capo all'obbligato in solido, la somissis;

Visto l'istanza di autotutela presentata dalla signora omissis motivata dalla non piena corrispondenza fra il veicolo oggetto di accertamento e quello di sua proprietà al tempo del processo verbale n. 26 del 12.09.21 (la targa corrispondeva ad un veicolo di sua proprietà a differenza della marca e del modello);

Visto gli approfondimenti richiesti all'accertatore (è emerso che potrebbe essersi verificato un errore di riporto di una lettera della targa nella compilazione del verbale di accertamento);

Verificato che alla data dell'accertamento in capo all'obbligato in solido non risultava neppure la proprietà del veicolo Opel Astra omissis, come risultante dalla visione del materiale fotografico depositato);

Ritenuto che non sussistano i presupposti per attribuire la condotta contestata all'obbligato in solido di cui al processo verbale n. 26 del 12.09.21;

ritenuto di dover procedere alla riduzione dei relativi accertamenti contabili con successivo in sede

di controllo di gestione degli accertamenti cumulativi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- VISTA L.R. 29/06/2009 n. 19 e s.m.i.;
- VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;

determina

1. ANNULLARE la determina n. 466 del 01/06/2026;
2. DI ARCHIVIARE gli atti di cui in premessa e di disporre la trasmissione del provvedimento all'accertatore e all'accertato;

IL DIRIGENTE

(A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti